

Parte Introduttiva (prospettiva Storica)

Il diritto commerciale ha un significato convenzionale che viene attribuito al **V libro** del codice civile, **Il libro del lavoro**.

Non esiste oggi un corpo di norme autonomo rispetto al diritto civile che possa essere definito come diritto commerciale, per questo ha un significato convenzionale.

L'**origine del diritto commerciale è totalmente privatistica (produzione privata e non statale)**. Si tratta di regole autoindotte dai produttori, artigiani, commercianti che già nel medioevo (a partire dal 200-300 d.C) si erano organizzati in corporazioni secondo **criteri merceologici** (secondo criteri relativi all'attività produttiva svolta).

- Le corporazioni rappresentavano una limitazione di accesso al mercato (barriera all'entrata)
- Una volta entrato nella corporazione, come detto sopra, dovevi rispettare le regole della categoria merceologica cui appartenevi. (**questi criteri determinavano accesso e funzionamento della categoria**)

In questi anni sono nati i concetti di fallimento, insolvenza, insuccesso dell'artigiano/produttore ecc. Attraverso quella che si chiama banca rotta.

=> Di fatto gli stati hanno poi assunto sotto forma di norme la "summa" di ciò che esprimevano dal punto di vista normativo i criteri merceologici delle corporazioni.

Ad esempio, la concezione di **S.P.A.** è essa stessa frutto di concezioni privatistiche. **I traffici con le indie orientali (il nuovo mondo) avvenivano attraverso navi. Il commercio marittimo comportava numerosi rischi e necessità.** Occorreva un importante investimento in capitali e rappresentava dei forti rischi derivanti dall'attacco di pirateria, di emergenze sanitarie sulla nave, di tempeste, ecc.

=> **Nasce la compagnia olandese delle indie orientali.**

- La compagnia olandese chiese allo stato di scindere la personalità giuridica della compagnia dalla personalità giuridica dell'imprenditore e dei soggetti finanziatori di questa. Nasce di fatto la finzione giuridica che è l'impresa avente una propria autonomia patrimoniale e una propria personalità giuridica.
- **Nasce di fatto la spa. Nasce la responsabilità limitata per i soggetti finanziatori dell'impresa.**

Questo nuovo soggetto giuridico rispondeva esclusivamente dei debiti con il proprio patrimonio, un patrimonio che era al tempo liberamente determinato dai soci.

Nel 1865-1882, in Italia vengono rispettivamente emanati il codice commerciale e la riforma di un articolo presente al suo interno. Si tratta degli ultimi anni in cui il codice commerciale aveva forma propria ed era autonomo. **Avevamo dunque due discipline contrattuali.**

Allora avevamo:

- **Contratti commerciali, contratti stipulati tra imprenditori e con imprenditori**, la cui disciplina era diversa dai **Contratti civili, stipulati da persone non imprenditori.**

Così è stato fino al '42, anno dell'approvazione del codice civile vigente, che ha unificato in un unico codice la disciplina civile e quella commerciale, per cui attualmente abbiamo il corpo del diritto commerciale contenuto in parte nel libro V del c.c.

- Abbiamo il fenomeno che si definisce **“Commercializzazione” del diritto privato**. L'unico contratto previsto e disciplinato adesso viene disciplinato secondo le regole dell'allora diritto commerciale.
- Il diritto commerciale di fatto prevedeva la semplificazione del tratto commerciale. (tutte norme a favore degli scambi e conseguentemente della crescita economica)

Tutto il diritto commerciale è contenuto nel codice civile?

No, **è disciplinato anche dalla Costituzione**, che stabilisce la **libertà d'iniziativa economica privata (art. 41)** e il **principio di riconoscimento della proprietà privata (art.42)**.

Articoli che tuttavia pongono dei limiti

- una libertà d'iniziativa privata che “Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza”, alla libertà, alla dignità umana, e una proprietà privata che deve avere una sua funzione sociale.
- **Funzione sociale della proprietà privata**: tuttavia oggetto di grande dibattito giuridico.

PS. Nel '42 c'era ancora la suddivisione del lavoro sulla base delle norme corporative. Suddivisione a livello merceologico di tutti coloro che operavano in un settore (datori e prestatori di lavoro). **Dopo il 42 il sistema corporativo scompare e nasce la grande attuale divisione tra datori di lavoro e sindacati.**

Attraverso leggi speciali nel corso degli anni il diritto commerciale è stato integrato

- Ad esempio, la nascita della **CONSOB**, l'**autorità amministrativa indipendente** rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare(borsa) italiano
- **Legge Draghi del '98** che ha dedicato una parte di quella normativa specialistica agli intermediari finanziari, ossia a coloro che operano sul mercato dei capitali.

Imprenditore

Nozione prima di tutto economica e successivamente giuridica. Prima di tutto economica poiché l'imprenditore è colui che offre sul mercato capitali, posti di lavoro e prodotti.

Rispetto all'imprenditore abbiamo coloro che offrono lavoro a fronte di un corrispettivo salariale, cioè i consumatori che domandano beni o servizi per soddisfare i propri bisogni.

L'imprenditore è dunque un intermediario tra chi offre capitale e lavoro e chi domanda beni e servizi.

Nel codice del 1882 l'imprenditore era una sottocategoria del commerciante. Nel codice civile del 42 c'è stata invece una forte inversione. **L'imprenditore è ora la nozione generale.**

Nel C.c. art. 2082 c'è la nozione generale di imprenditore

“E' imprenditore chi esercita **professionalmente** una **attività economica organizzata** al fine della **produzione o dello scambio di beni o di servizi.**”

- **PS: Come leggere il codice civile:** se in una norma si utilizzano parole diverse => si vogliono esprimere concetti diversi. (non esiste il concetto di sinonimo nel codice civile, quindi attività economica non è sinonimo di produzione e scambio di beni o di servizi)

Questa è la nozione civilistica. Ci sono altre nozioni di imprenditore ad altri fini, ad esempio al fine tributario o di diritto comunitario, che hanno sfumature e accentuazioni diverse.

Noi esaminiamo la definizione civilistica/commercialistica di imprenditore.

Attività economica

L'economicità di un'attività **non dipende dal contenuto dell'atto ma dalla modalità in cui l'atto viene compiuto.**

- Es. **Trasporto passeggeri:** può essere un'attività economica o non esserlo.

Non lo è quando trasporto gratuitamente. Per esempio, il trasporto gratuito degli scuolabus comunali, **svolge una funzione sociale di erogazione di servizio. Oppure può essere finalizzato all'ottenimento di un profitto**, e in tal caso s'introducono il concetto di lucro e di pareggio di gestione.

- **L'attività è economica solo quando è svolta in maniera tale da prevedere a livello astratto ed organizzativo la copertura dei costi con i ricavi (Pareggio di gestione).** Quando un'attività **opera sul mercato, secondo un modello che almeno teoricamente copre i costi con i ricavi** abbiamo un'impresa.
- Quindi è la **modalità organizzativa che definisce la natura economica di un'attività**, questa modalità organizzativa prevede il principio di pareggio dei costi e la presenza sul mercato.
- (Non è impresa quella che svolge l'attività gratuitamente).

Esistono imprese senza scopo di lucro, di cui la cooperativa è l'esempio principe. Si tratta di una società che offre ai soci beni e condizioni lavorative più vantaggiosi rispetto alle condizioni di mercato.

Professionalità

Dal punto di vista giuridico **È un attributo dell'attività che viene svolta e non del soggetto che la svolge.**

Il concetto GIURIDICO di professionalità è: modalità di svolgimento dell'attività, professionalità significa stabilità, abitudine, ripetitività dell'attività per un certo tempo. Significa che è un'attività svolta frequentemente, anche limitata nel tempo o solo per un certo periodo. E' professionale infatti anche un'attività stagionale.

Organizzata

Si riferisce al **Complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa**. => questa definizione prende il nome di **Azienda**.

Chi non ha organizzazione di lavoro perché non ha dipendenti non è un imprenditore? La definizione di imprenditore e il concetto di organizzazione entrano apparentemente in conflitto.

Secondo alcuni non c'è alcuna organizzazione senza un'Azienda.

- **O forse, il concetto di organizzazione vale anche per l'imprenditore individuale e in particolare qualifica il tipo di imprenditore.**

Qualificare dunque il tipo d'imprenditore e non l'attività d'impresa. (invece lo è, vedi dopo)

- **(Nel caso dell'imprenditore individuale) Si parlerebbe dunque dell'organizzazione del lavoro proprio e non di eventuali fattori capitali e umani.**

Questo è un concetto che non vede d'accordo tutti gli studiosi.

- **Il nostro libro, ad esempio, non pensa che possa esistere l'imprenditore e l'attività imprenditoriale senza la gestione di un'azienda.**

Produzione o dello scambio di beni o di servizi

(Questa o è più da intendersi come una e)

E' imprenditore chi produce e basta o deve necessariamente scambiarli? **E' imprenditore solo chi produce per il mercato, per lo scambio (vendita) di beni o servizi.**

Ma la domanda è: **di quale mercato si parla?** Il primo fra tutti nel nozionismo generale è il mercato dei consumatori.

- **Non tutti gli imprenditori si rivolgono al mercato del consumatore finale. Brembo è produttore di parti di autoveicoli, produce per il mercato dei produttori di autoveicoli e non di consumatori finali.**

Anche la **cooperativa**, la cui attività di produzione è finalizzata ai soci, **e quindi ad un mercato particolare** costituisce un'attività di produzione o scambio di beni o servizi.

Dalla definizione generale di imprenditore deriva una sottodisciplina che parla di diverse tipologie di imprenditori: agricolo, commerciale, piccoli imprenditori (art. 2083, 2135,2195)

Queste 3 categorie di imprenditori hanno discipline diverse.

- **Quella più completa** è dell'imprenditore commerciale non piccolo, obbligato ad iscriversi al RI, alla tenuta delle scritture contabili, assoggettato al fallimento.

E' invece più semplificata per le altre categorie d'imprenditori, in particolare per il piccolo imprenditore e per l'imprenditore agricolo.

- **La maggiore differenza che hanno rispetto all'imprenditore commerciale non piccolo è che non falliscono.**
- **In più hanno una forma pubblicitaria (iscrizione RI) più semplice**, con minori conseguenze rispetto agli obblighi che ha l'imprenditore commerciale non piccolo.
- Per quanto riguarda poi la tenuta della scrittura contabile, dal punto di vista civilistico e fiscale, hanno minori obblighi.

Art. 2195 (Imprenditori commerciali non piccoli)

(Imprenditori soggetti a registrazione)

“Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.”

Nell'articolo 2195 ci sono comprese tutte le attività imprenditoriali commerciali (industriali, di servizi) diverse da quella agricola.

Dal punto di vista merceologico sembrerebbe quindi che un imprenditore può essere o commerciale o agricolo. (Prima distinzione)

(Obbligo d'iscrizione al registro delle imprese: Si tratta di un registro contabile contenuto alla camera di commercio all'interno del quale devono essere indicati gli atti più importanti della vita di un'impresa (costituzione, ecc.))

TUTELA DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO E AGGIORNAMENTI DELLA NORMA DEL C.C.

(SERVE PER COMPRENDERE L'ART. 2135 AGGIORNATO)

L'imprenditore agricolo **non fallisce** e ha un'iscrizione al registro delle imprese semplificata.

Perché il legislatore nel '42 si è preoccupato di individuare un regime agevolato per l'imprenditore agricolo?

(tutti gli imprenditori hanno il rischio di non essere remunerati dal mercato, ossia di non essere pagati per i loro prodotti e servizi. Si chiama **rischio di impresa**.)

Fondamentalmente perché l'imprenditore agricolo è anche soggetto al RISCHIO ATMOSFERICO, rischio che c'era nel '42, c'è oggi, e ci sarà negli anni a venire. per QUESTA ragione l'imprenditore agricolo va aiutato, quindi se è insolvente non fallisce.

La definizione d'imprenditore agricolo è stata però modificata nel 2001

Precedentemente era imprenditore agricolo chi coltivava il proprio terreno, l'allevatore, l'agricoltore nelle loro accezioni tradizionali.

- Nel 2001 questa nozione è stata estesa (Lo vedrai tra poco nell'art. 2135) Precedentemente l'allevatore era inteso solo come allevatore di bestiame (una sottocategoria degli animali)
- Adesso si parla di animali.
- **E anche altri tipi di attività, originariamente commerciali ed industriali, che connesse in qualche modo con quella agricola, diventano di fatto imprese agricole, e quindi sollevate dal rischio di fallimento.**

Art. 2135

(Imprenditore agricolo)

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Qui avviene la modifica più importante:

- **Utilizza o può utilizzare.** Questa modifica estende la nozione d'imprenditore agricolo **ANCHE A COLUI CHE NON UTILIZZA IL FONDO.** (si parla ad esempio di serre, capannoni, di prodotti artificiali non derivanti da un fondo.)
- **Il punto è che così facendo noi solleviamo dalla procedura di fallimento anche chi non è realmente soggetto alle condizioni atmosferiche. Stiamo dunque tutelando da un pericolo chi non ha davvero un pericolo.**

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,

- Ad esempio: Se non ci fosse la connessione tra l'attività agricola e l'attività conserviera(industriale), **queste ultime non sarebbero più connesse e quindi non più agricole.**

---> nonche' le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi

comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

- Visite guidate e didattiche (come valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale)
- Agriturismo (ricezione ed ospitalità), ristorante e alberghiera, di natura banalmente commerciale (ospitalità e ricezione). Qualora usassero prevalentemente attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, queste verrebbero considerate come imprese agricole.

Ciò crea condizioni vantaggiose per gli imprenditori agricoli a scapito degli imprenditori commerciali, A PARITÀ DI RISCHIO.

Art. 2083

(Piccoli imprenditori)

“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.”

- Si nota l'influenza dell'articolo 2082. (L'articolo che dà la definizione d'imprenditore)
- **Lavoro proprio e dei componenti della famiglia che risulta prevalente rispetto al lavoro altrui e rispetto alle immobilizzazioni dell'impresa (capitale).**

Un articolo che tutto sommato serve davvero a poco => Perché non conta??

- **Secondo l'art. 2083**, il piccolo imprenditore non è soggetto alla procedura fallimentare. **Questa, tuttavia, non è mai stata applicata dalla legge fallimentare.**

Perché già dal 1962 la legge prevede una disciplina in materia di fallimento. L'art.1 della legge fallimentare (DI 267/62<-- **Legge Fallimentare**)

- Questo perché la legge fallimentare non prevede che chi sia al di sotto di determinati parametri dimensionali sia assoggettato al fallimento.
- **La legge fallimentare, di conseguenza, non considera neppure la nozione di piccoli imprenditori.**

=> Più specificatamente dice: non fallisce l'imprenditore che dimostra di avere 3 requisiti dimensionali:

- **Patrimonio non superiore a 300 mila**
- **Ricavi non superiori a 200 mila**
- **Debiti (anche non scaduti) superiori a 500mila**

=> Quindi la nozione di soggetto che non fallisce, all'interno della legge fallimentare, è totalmente differente dalla nozione prevista dall'art. 2083 che parla di piccoli imprenditori.

- La nozione di piccolo imprenditore è importante solo in astratto perché ti consente di non fallire, ma i parametri per non fallire sono in realtà quelli sanciti dall'articolo 1 della legge fallimentare.

Lezione 18/09/2020

Impresa Familiare

(non viene disciplinata nel libro relativo all'impresa, libro V) ma la troviamo disciplinata nel libro I (persone e famiglia) nell'art. 230 bis

(il fatto che ci sia un bis significa che prima non c'era)

È stata introdotta con una riforma storica del diritto di famiglia, nel '75

- Ha inserito principi oggi scontati ma che prima del '75 non lo erano affatto.
- Obbligo di mantenimento, educazione, e assunzione delle decisioni da parte di marito e moglie all'interno della famiglia
- **Equivalenza del lavoro femminile a quello maschile**

La Prestazione lavorativa all'interno della famiglia è un fenomeno incredibilmente diffuso.

A che titolo lavorano i familiari nell'impresa del titolare? sono Lavoratori dipendenti, sono assistenti? **Spesso a titolo nullo**, a titolo come dire di "solidarietà familiare."

- **In caso di patologia di rapporto familiare questo crea problemi.** Pensare ad un divorzio, moglie non aveva un titolo di lavoratrice dipendente, l'impresa rimane del marito (l'imprenditore individuale).

L'art. 230 bis nasce per tutelare, seppur parzialmente rispetto a quanto farebbe lo status di socio, gli interessi dei familiari che lavorano per un imprenditore individuale (anch'esso facente parte della famiglia)

Art. 230 bis

(impresa familiare)

"Salvo che sia configurabile un diverso rapporto (ossia un rapporto di coordinazione, consulenza, di lavoro dipendente, di società) **il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia** (dà un senso economico al lavoro della famiglia, come la casalinga) **o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato*** (generalmente si ritrova nella piccola impresa). **Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa.** I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi."

"*Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo." (Quantità e qualità sono identiche)

“Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.”

“Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e' intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso puo' essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in difetto di accordo, dal giudice.”

- La partecipazione dell'impresa familiare è intrasferibile ai terzi. È ammissibile il trasferimento della partecipazione ad altri familiari (secondo requisiti previsti dall'art. Stesso) in ogni caso **se e solo se vi è consenso da parte di tutti i partecipanti dell'impresa familiare.**

Essendo l'impresa familiare un'**impresa individuale** chi risponde delle obbligazioni sociali attraverso il proprio patrimonio e chi è soggetto al fallimento è l'imprenditore.

- (Ricordiamo i parametri che **devono essere tutti e 3 soddisfatti**, 200k patrimonio, 200k fatturato, 500k debiti)

Se però l'imprenditore è il titolare dell'impresa, questa è sottoposta al potere direttivo dell'imprenditore.

Questo però con dei temperamenti (come secondo articolo): “Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa”.

- Ciò significa fondamentalmente che i familiari, **per teste** (ciascuno vale uno), hanno potere decisionale. **Queste decisioni sono atti interni all'impresa familiare e non hanno alcun rilievo all'esterno.**

Esternamente l'impresa appare come impresa individuale e dunque l'imprenditore ha pieno potere decisionale.

- Se la sua decisione è contraria rispetto alla decisione interna allora l'imprenditore sarà soggetto al risarcimento dei danni perché ha violato le norme art. 230bis. (**Ricordiamoci che l'atto compiuto è valido**, ad esempio la vendita del bar, **internamente all'impresa familiare è invalido**, quindi i familiari possono richiedere i danni provocati da uno danno che esternamente è lecito ma internamente illecito.)

Come tutelare maggiormente in modo più chiaro, dunque, i diritti dei partecipanti? Si dovrebbe costituire una società di famiglia.

- Operare in una società **comporta però operare sotto regole differenti.**

Differenza tra Impresa e professione Intellettuale

Art. 2229

(Esercizio delle professioni intellettuali)

“La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e' ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.”

La professione intellettuale è distinta dall'attività d'impresa.

Perché c'è differenza di disciplina tra professionista intellettuale e imprenditore? Perché il professionista intellettuale non è imprenditore?

In passato si direbbe perché il professionista Intellettuale potrebbe non avere organizzazione. (abbiamo visto che l'organizzazione contraddistingue la categoria d'imprenditori)

- **Ma ad esempio, uno studio di avvocati con 700 persone è sicuramente più organizzato di un'ipotetica impresa da 5 dipendenti.**

Si dice poi che si parla di professione intellettuale quando la prestazione professionale sia erogata dall'artefice (chi la pensa e realizza) stesso. Se invece fornita da un soggetto diverso da chi la pensa si parla di attività d'impresa.

- Spesso però anche in un'attività intellettuale la prestazione professionale potrebbe essere erogata da un team.

L'articolo stesso parla d'iscrizione in appositi Albi o Elenchi. Le professioni intellettuali sono generalmente organizzate e gestite tramite **ordini professionali (strutture a numero chiuso)** che respingono o accettano chi chiede di partecipare.

Perché le professioni intellettuali sono iscritte ad albi strutturati? Per entrare occorre una laurea in materia e il superamento di un esame di stato che verifica la conoscenza e la competenza in materie necessarie all'esercizio dell'attività professionale di natura intellettuale.

- L'iscrizione all'ordine professionale rappresenta dunque una **barriera all'entrata.**